



**Scheda FLC Cgil di commento al DDL Gelmini
Disegno di legge 1 agosto 2008
Disposizioni in materia di istruzione,
università e ricerca**

Università e Ricerca

Articoli	Testo	Commenti
Art. 9 - Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori	<p>1. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 648 e 651 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal Ccnl di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643 della medesima legge n. 296 del 2006.</p>	<p>Vengono confermate le risorse aggiuntive già stanziata dalla finanziaria del 2007 per l'assunzione straordinaria di ricercatori nelle Università e negli Enti Pubblici di Ricerca.</p> <p>In mancanza della riforma dei sistemi di reclutamento si procederà secondo le modalità attuali.</p> <p>Per quanto riguarda gli enti si trattava di 7,5 mln di Euro per il 2007 e 30 per il 2008, mentre per le Università di 20 mln di euro per il 2007, 40 per il 2008 e 80 per il 2009.</p> <p>Trattandosi di uno stanziamento aggiuntivo gli enti potranno derogare al limite alle assunzioni determinato dal comma 643 della finanziaria 2007, cioè le risorse derivate dal turn over e l'80% della budget complessivo.</p>
Art. 10 - Codificazione delle norme sull'ordinam ento universitario	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo sostanziale e procedimentale delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.</p> <p>2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia;</p> <p>b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la</p>	<p>In assenza di interlocuzioni con le parti sociali e alla luce della deregulation prevista nel decreto legge 112, il Ministro si fa dare una delega di un anno per riformare sia dal punto di vista sostanziale che procedimentale l'ordinamento universitario.</p> <p>Di solito le deleghe, proprio perché hanno un iter parlamentare complesso, si basano su principi e criteri stringenti, in questo caso non c'è neanche la descrizione delle linee guida a cui il ministro si deve attenere.</p> <p>La delega è quanto mai vaga, la sua interpretazione consentirà al ministro di spaziare da una radicale riscrittura</p>

	<p>coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;</p> <p>c) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile;</p> <p>d) progressiva eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e sostituzione degli stessi mediante il procedimento del silenzio-assenso.</p> <p>3. Il Governo completa il processo di codificazione del settore di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle relative norme regolamentari, adeguandole, se del caso, alla nuova disciplina di livello primario e apportando alle stesse le opportune disposizioni di semplificazione.</p> <p>4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.</p>	<p>delle norme primarie che regolano l'università a decreti legislativi che cambieranno la governance e gli assetti universitari.</p> <p>E' inoltre molto preoccupante che con la delega il ministro voglia eliminare gli interventi amministrativi autorizzativi: quei pochi che sono previsti da leggi garantiscono la tenuta nazionale del sistema universitario in loro assenza diventa ancora più concreto il rischio che il sistema imploda in tante micro autonomie</p>
<p>Art. 11 - Diritto allo studio universitario</p>	<p>1. In attesa del riordino della normativa sui livelli essenziali delle prestazioni in materia dei diritto allo studio universitario, il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri di riparto del fondo di intervento integrativo di cui all'articolo 16, comma 4, della predetta legge n. 390 del 1991.</p> <p>2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 390 del 1991 è <i>abrogato</i></p>	<p>Sino ad oggi il decreto che garantisce i livelli minimi di uniformità di trattamento sul territorio nazionale per il diritto allo studio veniva emanato sei mesi prima del triennio accademico di riferimento, Il ministro vuole invece adottarlo sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico.</p> <p>Nel medesimo decreto sono definiti i criteri di riparto del fondo per i prestiti d'onore agli studenti, fondi che integrano di quelli stanziati dalle regioni.</p> <p>Delle due l'una o il ministro impegna tutto l'anno per compilare, acquisire i pareri ed alla fine emanare in tempo il decreto o, evento molto più probabile, non riuscirà ad emetterlo in tempo scaricandone i costi sulle regioni.</p>

		<p>Ancora una volta questo Governo sceglie di colpire i più deboli e non dare certezze agli studenti e alle loro famiglie.</p>
<p>Art. 12 - Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca</p>	<p>1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: <i>"trenta mesi"</i>;</p> <p>b) al comma 1, lettera b), dopo le parole "degli statuti" sono inserite le seguenti <i>"e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale"</i> ed è <i>soppresso</i> il secondo periodo;</p> <p>c) al comma 1, lettera c), le parole: "consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico" sono sostituite dalle seguenti: <i>"consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici"</i>;</p> <p>d) al comma 2, lettera a) <i>sono soppresse</i> le seguenti parole: "attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale".</p>	<p>Il punto a dell'unico comma dell'art. 12 prolunga la delega dai 18 mesi iniziali a trenta: un tempo lunghissimo che permette al Governo di operare con tutta calma, ma mantiene gli enti di ricerca in un perenne stato di incertezza che male si addice ad una serena e proficua attività di ricerca.</p> <p>Il punto b, violando l'asserita autonomia degli enti di ricerca, dichiara che dovranno essere preparati non solo statuti ma anche quattro regolamenti e toglie qualunque verifica da parte del Parlamento, lasciando unico arbitro il Governo.</p> <p>Il punto c è quello che toglie ogni valore alla legge delega. Infatti nel transitorio, cioè nel momento più delicato, quello di avvio della fase di autonomia per gli enti, gli statuti saranno scritti tutti da persone di nomina governativa. Il compromesso presente nel ddl 165 prevedeva che gli statuti venissero scritti da componenti dei consigli scientifici, e quindi rappresentanti la comunità scientifica dell'ente e da 5 nominati dal MIUR. Con questo testo i componenti i consigli scientifici saranno solo sentiti.</p> <p>Il punto d, infine, permette ogni tipo di accorpamento e scorporo, perché toglie la limitazione ai tre settori che erano indicati nel 165, proprio per volontà dell'allora opposizione che voleva mettere un limite all'azione del governo.</p>